

# PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

## Sanzioni contro il regime di apartheid nella repubblica del Sudafrica

### RELAZIONE

La situazione del popolo nero sudafricano continua ad essere grave e difficile per il persistere del sistema dell'apartheid che nega a 29 milioni di persone i più elementari diritti umani.

L'ONU ha condannato l'apartheid definendolo un «crimine verso l'umanità» e l'Italia nel febbraio 1987 si è espressa in Consiglio di Sicurezza per l'applicazione di sanzioni globali al Sudafrica così come vengono richieste dalla stragrande maggioranza delle Associazioni, delle Chiese, dei Sindacati sudafricani e da diversi premi nobel come il vescovo Desmond Tutu.

Il nostro Paese purtroppo ha raggiunto il triste primato di primo partner commerciale della Repubblica sudafricana e ciò contraddice non solo le dichiarazioni fatte in sede internazionale, ma soprattutto la coscienza e la sensibilità del popolo italiano che ha sempre fermamente condannato ogni forma di razzismo e di discriminazione.

Testimonianza di tali sentimenti è la sottoscrizione di questa proposta di legge che ha il fine di far cessare i rapporti economici Italia/Sudafrica in quanto contribuiscono alla sopravvivenza del regime di apartheid ed ha la pretesa di essere in campo internazionale un segno di coerenza e un chiaro punto di riferimento nell'affermazione dei valori umani e sociali che presiedono l'esistenza e il progresso della umanità.

— L'articolo 1 stabilisce che ai fini della legge per Sudafrica si intende la Repubblica sudafricana, nei confini internazionalmente riconosciuti e la Namibia fino al raggiungimento della propria indipendenza.

— L'articolo 2 rende applicabili nel nostro Paese le sanzioni alle importazioni di merci al Sudafrica, salvaguardando la libera circolazione di ogni mezzo di diffusione del pensiero.

— L'articolo 3 e il 4 sanciscono il divieto di esportare prodotti e di effettuare operazioni bancarie verso il Sudafrica, ad eccezione dei casi di particolare significato sociale o umanitario e quando siano indirizzati ad organizzazioni anti-apartheid.

— L'articolo 5 vieta la pubblicità diretta a promuovere il turismo in Sudafrica.

— L'articolo 6 prevede la possibilità per le imprese di partecipare a mostre o fiere in Sudafrica solo nei casi di iniziative umanitarie o sociali.

— L'articolo 7 dispone che i ministri competenti annualmente relazionino il Parlamento sullo stato di attuazione della legge.

— L'articolo 8 dà facoltà al Governo di limitare le importazioni da qualsiasi paese che tragga vantaggio dalle predette sanzioni.

— L'articolo 9 commina ai trasgressori della legge la confisca dei beni e una ammenda pari al valore degli stessi oltre alle pene previste per eventuali altri più gravi reati commessi.

#### Art. 1

1. Ai fini della presente legge per «Sudafrica» si intendono: la Repubblica del Sudafrica; i territori del Transkei, Bophuthatswana, Venda e Ciskei che la Repubblica Sudafricana dichiara stati indipendenti, ma che non sono riconosciuti tali dalla Comunità e dagli Organismi internazionali; e la Namibia fino a quando non avrà raggiunto l'indipendenza.

#### Art. 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 è vietato importare in Italia anche ai fini di riesportazione le merci di qualsiasi genere o caratteristiche esportate o comunque prodotte dal Sudafrica.

2. In deroga a quanto disposto dal comma precedente è in ogni caso consentita l'importazione di pubblicazioni a stampa, fotografie, dischi, registrazioni magnetiche o su pellicola nonché di ogni altro mezzo di diffusione del pensiero.

#### Art. 3

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 sono vietate le esportazioni di merci, prodotti e manufatti verso il Sudafrica; la partecipazione in qualsiasi forma alla loro produzione o commercializzazione anche per conto terzi nel Sudafrica delle medesime merci, prodotti o manufatti; nonché ogni collaborazione militare, tecnico-scientifica, accademica o sportiva.

2. Il Ministro del Commercio con l'Estero può con proprio decreto autorizzare esportazioni in deroga al presente articolo quando sia comprovata da organizzazioni umanitarie internazionali la destinazione finale dei prodotti da esportare e questa sia ritenuta di particolare significato sociale o umanitario ovvero

quando i prodotti siano destinati ad imprese, organizzazioni od enti impegnati nella lotta contro il regime dell'apartheid.

#### Art. 4

1. Gli Istituti di credito italiani non possono effettuare investimenti e concedere agevolazioni di qualunque natura a favore di imprese, enti od organizzazioni del Sudafrica e ad operatori che intrattengono rapporti economici con il Sudafrica; salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 2 e dal comma 2 dell'articolo 3.

2. Il Ministro del Tesoro può con proprio decreto autorizzare la concessione di prestiti o altre agevolazioni bancarie, in deroga a quanto disposto dal primo comma del presente articolo, quando sussistono comprovate ragioni di indole sociale o umanitaria e sia garantita espressamente l'utilizzazione non discriminatoria degli stessi.

3. Gli Istituti di credito italiani a decorrere dal 1° gennaio 1990 non possono accettare, ricevere o detenere depositi o certificati di credito del Sudafrica con eccezione dei conti correnti autorizzati a beneficio della gestione ordinaria delle residenze diplomatiche o consolari.

4. Non rientrano nelle previsioni del primo comma di detto articolo i finanziamenti diretti ad organizzazioni anti-apartheid sudafricane riconosciute sul piano internazionale.

#### Art. 5

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 è vietata su tutto il territorio nazionale la diffusione con ogni mezzo di messaggi pubblicitari diretti a promuovere il turismo in Sudafrica.

#### Art. 6

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 alle imprese italiane è fatto divieto di partecipare a mostre o fiere in Sudafrica, salva la possibilità per il Ministro del Commercio con l'Estero, sentito il parere del Comitato Speciale dell'ONU contro l'apartheid, di concedere autorizzazioni, in deroga a quanto disposto dal presente comma, in relazione a particolari finalità sociali o umanitarie dell'iniziativa.

#### Art. 7

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro del Commercio con l'Estero e il Ministro del Tesoro presentano al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sulle deroghe concesse secondo gli articoli 3, 4 e 6 nonché sulla valutazione delle circostanze che possono consigliare l'inasprimento delle misure di embargo commerciale e finanziario nei confronti del Sudafrica ovvero la loro sospensione o revoca totale o parziale.

#### Art. 8

1. Il Governo italiano potrà limitare l'importazione di qualsiasi prodotto o servizio di un paese terzo nella misura in cui quel paese tragga profitto o vantaggio commerciale da una sanzione o proibizione espresse in questa legge.

#### Art. 9

1. Le violazioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa della confisca dei beni importati o esportati o comunque utilizzati e con una ammenda pari al valore dei beni confiscati o della collaborazione prestata, salvo il fatto non costituisca più grave reato.